



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE MILITARE DI APPELLO**

**PRIMA SEZIONE**

Composta dai Signori:

- |                   |              |            |            |
|-------------------|--------------|------------|------------|
| 1. Dott.          | Francesco    | UFILUGELLI | Presidente |
| 2. Dott.          | Stefano      | PALAZZI    | Giudice    |
| 3. Dott.          | Luca Massimo | BAIADA     | Giudice    |
| 4. Ten. Col. E.I. | Sebastiano   | MACALUSO   | Giudice    |
| 5. Ten. Col. A.M. | Massimo      | BARTOMEOLI | Giudice    |

con l'intervento del Procuratore generale militare in persona del Dott.

e con l'assistenza del cancelliere di udienza, Sig.ra

, in seguito agli appelli proposti dal difensore e dal

Procuratore Generale Militare avverso la sentenza n. 53 pronunciata in data

27 ottobre 2011 dal Tribunale militare di Napoli - Sez. I, ha pronunciato in

pubblica udienza la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

, nato a l, residente in

(NA), Via n. - in atti

M.llo, in servizio presso il Gruppo Guardia di Finanza di

Giugliano in Campania, libero, presente, assistito dall'Avv. Antonio Maria

LA SCALA difensore di fiducia, presente;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 53 del 27 ottobre 2011 il Tribunale Militare di Napoli - 1<sup>a</sup>

Data sentenza:

**3 ottobre 2012**

Data deposito:

**16 ottobre 2012**

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
In sede giudiziaria militare  
Alessandra Lucuzzi  
*Alex*

Estensore:

Dr. Stefano PALAZZI

il

inviato estratto esecutivo

a:

Procura Militare di:

Redatta scheda casellario il:

Campione penale art.:

Impugnazioni presentate da:

Sezione, condannava \_\_\_\_\_ alla pena di mesi tre di reclusione militare per i reati di diserzione e simulazione di infermità di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione, ritenuta la continuazione tra gli stessi, concesse le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante, con i benefici di legge: con la stessa decisione il Tribunale assolveva il prevenuto dal reato di Truffa militare continuata di cui al capo 3) dell'imputazione perché il fatto non sussiste.

I fatti risultavano così contestati:

*"1) Diserzione aggravata (artt. 47 n. 2 e 148 n. 1 c.p.m.p.), perché, Maresciallo \_\_\_\_\_ G. di F., già effettivo presso il Gruppo Pronto Impiego G. di F. di Napoli, essendo regolarmente in servizio, se ne allontanava senza autorizzazione, rimanendo arbitrariamente assente dal reparto dal 14 al 20 giugno 2007 e rientrando in servizio il 21 giugno 2007. Con l'aggravante del grado rivestito.*

*2) Simulazione di infermità aggravata continuata (artt. 81 cpv. c.p., 47 n. 2 e 159 c.p.m.p.), perché, nello stesso status e in esecuzione del medesimo disegno criminoso di cui al precedente capo a), simulava uno stato di infermità, producendo al suo reparto di appartenenza una serie di certificazioni mediche, rilasciate da medico chirurgo convenzionato con il S.S.N. e ottenute grazie all'intermediazione di tale \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_, compagna di un collega (App. \_\_\_\_\_), attestanti patologie insussistenti e, precisamente, quelle datate 14.6.2007; 19.3.2008; 8.10.2008; 2.1.2009. Così inducendo in errore i suoi superiori e, per essi, l'Amministrazione Militare, che consideravano legittime le sue assenze dal reparto. Questo al fine di sottrarsi alla prestazione del servizio militare*

*volontariamente assunto. Con l'aggravante del grado rivestito.*

*3) Truffa militare pluriaggravata continuata (artt. 81 cpv cp: 47 n. 2 c. 1 e 2 n. 1 c.p.m.p.), perché, nello status e in esecuzione del medesimo disegno criminoso di cui ai precedenti capi a) e b), poneva in essere atti di frode e raggiri, consistiti nel rappresentare al Reparto un impedimento di carattere sanitario in realtà inesistente, attraverso la produzione di quattro certificazioni mediche (date 14.6.2007; 19.3.2008; 8.10.2008; 2.1.2009) di cui al precedente capo b). Così inducendo in errore i superiori e, per essi, l'Amministrazione Militare (che, ritenendo giustificate le sue assenze dal reparto, provvedeva alla liquidazione dei corrispondenti emolumenti stipendiali e accessori) e procurando a sé un ingiusto profitto pari agli emolumenti percepiti senza titolo, relativi alle giornate lavorative non effettuate, con corrispondente danno per l'Amministrazione Militare. Con le aggravanti del grado rivestito e del danno per l'Amministrazione Militare".*

I giudici di prime cure, sulla scorta della documentazione acquisita e delle dichiarazioni dei testimoni escussi, ritenevano ricorrenti gli elementi costitutivi sia del reato di simulazione di infermità, concretizzato in quattro distinti atti similari, sia di elementi di lesione del servizio militare.

un certificato a firma del Dott. \_\_\_\_\_ per il quale si doveva ritenere, come di seguito precisato, che aveva simulato la relativa infermità.

Rilevavano i giudici di prime cure che, secondo la dichiarazione del medico summenzionato, il certificato era stato rilasciato senza una previa visita medica che constatasse la malattia in questione e, comunque, l'effettivo stato di salute dell'imputato. Oltre alla certificazione sanitaria di siffatta natura non era stato acquisito alcun ulteriore elemento idoneo a provare, o quantomeno a far emergere un dubbio, sulla sussistenza di una malattia determinante uno stato di inidoneità alla prestazione del servizio militare. Ne discendeva l'inesistenza di qualsivoglia giustificazione allo stato di assenza del \_\_\_\_\_, con la conseguente piena integrazione del reato di diserzione contestato, sotto il profilo obiettivo.

Parimenti, i primi Giudici ritenevano integrata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato stesso, non essendovi dubbio che l'imputato fosse a conoscenza di tutti gli elementi materiali della fattispecie delittuosa contestatagli.

Infine, osservavano che l'imputato non aveva fornito alcuna dichiarazione giustificativa, ma si era limitato a riportarsi al certificato di cui sopra che, per le considerazioni esposte, non poteva assumere alcuna valenza esimente o giustificativa.

Secondo il Tribunale, le considerazioni svolte erano riscontrate anche sotto il profilo logico dalla circostanza che l'imputato, per un tipo di patologia di apprezzabile gravità, non si era recato al Pronto Soccorso o comunque presso uno studio medico per ricevere più adeguate e specifiche cure.

Quanto alla fattispecie contestata sub 2), ad avviso del Tribunale, nelle date

di cui all'imputazione, il ..... aveva simulato "infermi  
imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori", tanto  
autorità militari, ritenendo giustificate le sue assenze a causa delle pat  
certificate, avevano concesso i corrispondenti giorni di riposo medico  
Secondo quanto riferito dal teste ..... con riferimento all  
dichiarazioni sono stati trasmessi gli atti all'A.G.O., in nessuna  
quattro suddette circostanze era stata effettuata alcuna visita medi  
confronti del ..... , essendosi il sanitario limi  
consegnare i relativi certificati alla sig.ra .....  
paziente, nonché compagna di un collega dell'imputato, la quale, se  
quanto ammesso dallo stesso imputato, era la persona che aveva messo  
dei certificati medici così ottenuti nella sua cassetta delle lettere, come  
fotografie acquisite in atti.

In proposito argomentavano i primi giudici che nella specie ricorreva  
menzogna "vestita", rappresentata dalla produzione al proprio rep  
certificati medici non veritieri, in quanto rilasciati senza alcuna v  
attestanti patologie di media e lieve entità. Tale comportament  
finalizzato non solo ad ottenere il falso certificato e a inviarlo al repar  
anche ad indurre in errore l'autorità militare che, nei in effetti, si det

Così ricostruiti e qualificati i fatti di cui ai capi 1) e 2), il Tribunale militare di Napoli condannava il \_\_\_\_\_ per i reati ivi contestati alla pena sopra indicata.

A differenti conclusioni i primi Giudici pervenivano in ordine al reato di truffa militare pluriaggravata contestata al capo 3) dell'imputazione. Nella specie, ritenevano che non fossero stati provati gli artifici e raggiri posti in essere dall'agente e neppure il danno causato all'Amministrazione.

Quanto al primo elemento, osservavano che le disposizioni sulle liquidazioni dei dipendenti pubblici non prevedevano una condotta particolare da parte dell'avente diritto al fine del pagamento delle competenze stipendiali e, quindi, sarebbe mancata l'attività illecita ad opera del \_\_\_\_\_ e, comunque, la sussistenza del nesso di causalità fra il suo comportamento e il pagamento degli stipendi da parte dell'Amministrazione Militare.

Quanto al secondo profilo, i Giudicanti rilevavano che la pubblica accusa non aveva fornito prova del danno patito dall'Amministrazione e, quindi, anche tale dato, da valutare unitamente al limitato periodo di percezione delle competenze, relativo alle assenze connesse alle simulate infermità di cui al capo precedente della sentenza, concorrevano a ritenere insussistente, anche sotto il profilo del danno erariale, il fatto di reato di cui al capo 3).

In conseguenza assolvevano il \_\_\_\_\_ dal reato sub 3) perché il fatto non sussiste.

Avverso detta decisione interponevano appello sia il difensore dell'imputato che il P.G.M.

Quest'ultimo, a sostegno dell'impugnazione, deduceva l'erroneità del capo

della decisione con il quale l'imputato era stato assolto. Assumeva il Magistrato requirente che la sentenza non era sotto entrambi i profili in forza dei quali si era pronunciata assolutoria. Quanto alla insussistenza degli artifici e del dolo, l'appellante che la decisione si era limitata ad un dato momento che non teneva conto dell'effettivo elemento causativo della mancata prestazione dell'attività lavorativa apparente, risultante dalla certificazione sanitaria non veridica prodotta dalle parti. Sottolineava in proposito che erano proprio tali produzioni contestate come artificiose e ingannatorie.

Quanto al secondo aspetto della pretesa mancanza del dolo, osservava che la mancata determinazione puntuale dell'elemento causativo non poteva essere superata con un accertamento da disporre ai sensi dell'art. 360, n. 1, lett. a) del c.p.p., e, comunque, non si poteva ritenere l'assoluta irrilevanza dell'elemento causativo dall'Amministrazione militare che, viceversa, e

cui vi era condanna, previo riconoscimento della continuazione.

Il difensore dell'imputato, a sua volta, impugnava i capi della sentenza contenenti le affermazioni di colpevolezza del prevenuto per i reati di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione di cui chiedeva la riforma per i seguenti motivi.

*1. assoluzione dai reati sub 1) e 2) dell'imputazione perché il fatto non sussiste, quanto meno ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p.*

Prendendo le mosse dal reato di diserzione contestato al capo 1) della rubrica il difensore deduceva che l'istruttoria dibattimentale espletata non aveva dimostrato con certezza che le certificazioni prodotte fossero state rilasciate senza l'effettuazione della necessaria visita medica.

Aggiungeva che non era stato provato che il \_\_\_\_\_ durante il periodo di assenza si trovasse in luoghi o intento in attività incompatibili con la prospettata inabilità e rilevava che, precedentemente ai fatti di causa, il prevenuto aveva dato dimostrazione di spirito di servizio, non essendosi assentato nonostante avesse subito lesioni durante l'attività lavorativa.

Osservava ulteriormente il difensore che, anche a voler ritenere provato che la documentazione sanitaria era stata rilasciata senza preventiva visita, pur tuttavia tale elemento non era idoneo a dimostrare, di per sé, l'insussistenza delle patologie lamentate.

A sostegno del primo profilo di doglianza, il difensore deduceva che il dott. \_\_\_\_\_ in sede di escussione dibattimentale aveva dichiarato di aver visitato svariate volte il \_\_\_\_\_ e, quindi, da tale dichiarazione poteva desumersi che tali visite fossero relative proprio alle certificazioni contestate. Parimenti, l'appellante contestava che la busta lasciata nella

casella della posta del ..... contenesse uno dei certificati di ..... contestazione, assumendo che dalla deposizione del teste escusso sul ..... era emerso soltanto che il ..... aveva recapitato una busta.

Osservava, altresì, che dall'esame del dott. .... risultava che le ustioni rappresentate in uno dei certificati consistevano in un'ustione ..... qualificabile dal punto di vista clinico come ustione di primo grado.

In definitiva, sulla scorta delle deduzioni sopra esposte, l'appellante ..... assumeva che, nella specie, non era stato provato in modo certo

..... non fosse effettivamente affetto dalle patologie di cui ..... certificazioni prodotte e che le visite in occasione del rilascio ..... certificazioni di cui sopra non fossero state realmente effettuate, pos

il ..... aveva dichiarato di avere visitato più volte il prevenuto e ..... nell'occasione in cui consegnò il certificato alla signora ..... ripromesso di effettuare la visita successivamente.

## *2. Concessione dell'attenuante di cui all'art. 48, ultimo comma, c.p.m.*

In via subordinata, il difensore chiedeva riconoscersi l'attenuante ..... dell'ottima condotta militare, in considerazione del comportamento ..... costantemente tenuto durante il servizio dall'imputato, riscontrato

ultimo comma, c.p.m.p., con la conseguente riduzione della pena irrogata.

All'udienza del 5 giugno 2012 la Corte richiedeva al P.G.M. se in relazione ai fatti contestati, era stata eventualmente proposta richiesta di procedimento da parte del Comandante di Corpo e le parti chiedevano un rinvio per poter verificare l'eventuale sussistenza della condizione di procedibilità con riferimento al reato sub 2) in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto.

All'odierna udienza il Procuratore Generale Militare preliminarmente comunicava che non era stata avanzata richiesta di procedimento e, quindi, formulava le sue conclusioni chiedendo accogliersi l'appello del solo PGM, e la parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Militare di Napoli, con la conseguente condanna dell'imputato alla pena stabilita per il reato di truffa, in continuazione con gli altri episodi criminosi, e quindi alla pena complessiva di mesi nove di reclusione militare, con la conferma dei doppi benefici di legge

Il difensore dell'imputato chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, l'assoluzione per i capi 1) e 2) della rubrica, perché il fatto non sussiste e, in subordine, una congrua riduzione della pena. Chiedeva, inoltre, il rigetto dell'appello presentato dal Procuratore Generale Militare.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che l'appello della difesa sia parzialmente fondato e meriti accoglimento con riferimento al capo inerente alla diserzione, dalla quale l'imputato va assolto perché il fatto non sussiste, mentre vada rigettato relativamente al capo concernente la simulazione di infermità. Di contro l'appello del Procuratore Generale è fondato e, pertanto, il



va dichiarato responsabile anche del reato di truffa militare pluriaggravata con conseguente rideterminazione della pena.

La presente vicenda involge la questione attinente i rapporti fra i reati militari di simulazione di infermità e di diserzione. Al fine di delimitare il quadro di riferimento interpretativo, va rilevato che, in alcune precedenti decisioni, la Suprema Corte ha enunciato una serie di principi concernenti la qualificazione e sui rapporti fra i due reati indicati, principi che, come esporrà più diffusamente in seguito, questa Corte condivide. Ciò premesso, appare, pertanto, opportuno prendere le mosse dai due reati di simulazione di infermità e di diserzione in ordine ai quali è stato interposto appello dall'odierno giudicabile.

Quanto alla simulazione di infermità, il primo problema che si pone in relazione all'imputazione mossa è quello dell'esatta qualificazione giuridica della condotta contestata, che assume una rilevanza concreta anche in ordine alla procedibilità, in quanto, come già riportato, nel caso di specie il Comandante di Corpo non ha avanzato richiesta di procedimento. Nell'imputazione al ..... è stato addebitato di avere, in quattro occasioni specificate al capo 2), simulato un'infermità idorale.

*c.p.m.p., comma 1, prima previsione, ... prescinde, sotto il profilo oggettivo, dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l'agente intende realizzare, sempre che quest'ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri intranei al servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 161 c.p.m.p. La stessa decisione ha richiamato analoghe pronunce della stessa Cassazione (Cass., Sez. 1<sup>a</sup>, 25 settembre 2000, n. 5272, Sisto, massima n. 217292). Con la decisione richiamata la Suprema Corte ha, inoltre, affermato che il reato in esame "è a forma libera (Cass., Sez. 6<sup>a</sup>, 7 ottobre 1967, n. 1496, Tesi, massima n. 105940). Sono, pertanto, irrilevanti la modalità della condotta con la quale l'agente determina l'induzione in errore del Comando di appartenenza, circa la sussistenza delle dedotta infermità; e nella previsione incriminatrice è, senz'altro, certamente sussumibile il comportamento del militare che, come nella specie, produca falsi certificati medici per accreditare la fittizia infermità dedotta e per lucrare indebitamente la licenza di convalida (v. in termini: Cass., Sez. 1<sup>a</sup>, 12 febbraio 2001, n. 16611, Sorrentino, massima n. 218614; Sez. 1<sup>a</sup>, 25 settembre 2000, n. 5272, Sisto, massima n. 217292)".*

Questa Corte condivide pienamente i principi sopra riportati, in particolare la sussumibilità del fatto contestato al ..... nella norma incriminatrice di cui all'art. 159, comma 1, prima previsione, cit., ovvero la simulazione finalizzata a sottrarsi temporaneamente al servizio. Invero, tale opzione ermeneutica è confortata dall'interpretazione letterale delle differenti previsioni astratte che gli artt. 159 e 161 cit. articolano in tre

ipotesi differenti, ovvero la sottrazione, senza ulteriori specificazioni, all'obbligo del servizio militare (159 prima previsione), la sottrazione a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità (159 seconda previsione), la sottrazione ad alcuno dei doveri inerenti al servizio militare (161 seconda previsione). La prima previsione, laddove incrimina la sottrazione all'obbligo del servizio, non opera alcuna distinzione tra sottrazione temporanea e sottrazione definitiva, sicché anche la simulata sottrazione finalizzata non a recedere definitivamente dalla prestazione in oggetto, ma soltanto a non prestare il servizio per un limitato lasso di tempo si ritiene necessariamente disciplinata dalla fattispecie sopra indicata, e non all'art. 159 c.p.m.p.

Inoltre, non può essere revocato in dubbio che la sottrazione si configura non soltanto temporanea al servizio totalmente inteso, quale verificatasi nei casi sopra indicati di specie, non può essere assimilata ad alcuna delle altre ipotesi tipiche, ovvero né a particolari servizi di un corpo o di un'arma o di una specialità, né ad un singolo dovere inerente al servizio, poiché, quando non si sottrae al servizio, sia pure solo temporalmente, ci si sottrae a tutti i doveri connessi al servizio medesimo. Infine, non può essere sottaciuto che laddove

n. 5272 del 25.9.2000: «L'uso generico della formula *rectius* 159- (*per sottrarsi all'obbligo del servizio militare*) è conforme alle norme che puniscono la procurata infermità (art. 158 c.p.m.p.) sia permanentemente: art. 158; al fine di sottrarsi temporaneamente: art. 159, che il legislatore non ha inteso differenziare i diversi modi di sottrarsi ingannatoria (legg. dolo specifico), ma ha voluto un unico tipo di sottrazione nel suo significato onnicomprensivo, indipendente dal fatto che sia definitivo o temporaneo della sottrazione».

Pertanto, questa Corte ritiene pienamente condivisibili le  
argomentazioni sopra illustrate che, peraltro, sono state  
delle decisioni della Corte regolatrice richiamate dall'art. 159  
decisioni che si sono attestate su tali principi e che, in  
*revirement* rispetto alla più risalente sentenza emanata dalla  
Corte di Cassazione (Sez. I<sup>a</sup>, 26 ottobre 1993, n. 4583/93, n. 196315, secondo la quale nel caso in questione è il  
delitto di cui all'art. 161 c.p.m.p.). In conclusione, l'art. 159  
deve ritenersi correttamente applicato all'art. 158 c.p.m.p.  
l'imputazione, con l'ulteriore conseguenza che, ai fini della

che, in occasione della produzione dei quattro certificati medici, contestazione, il ..... abbia posto in essere la condotta simulatoria addebitatagli.

In primo luogo, a sostegno della simulazione delle infermità addotte, è rilevato che il medico estensore dei quattro certificati in parola ha dichiarato in modo reciso di avere mai sottoposto a visita il paziente ..... ha dichiarato di avere rilasciato gli stessi senza la presenza del proprio assistente trattandosi di un paziente del padre, che stava sostituendo quale medico curante, e di un appartenente alla Guardia di Finanza. Sul punto, le doglianze e le osservazioni sollevate dalla difesa sono destituite di fondamento in quanto le dichiarazioni del dott. .... in merito all'effettuazione a visita o meno dell'appellante in occasione della certificazione in discorso sono del tutto univoche e piane. Come emerge dalle sue dichiarazioni riportate alle pagine 17 e 20 del verbale (stenotipico) e quindi, l'assunto contrario è del tutto infondato.

Inoltre, il dott. ...., in sede di discussione dibattimentale, ha ammesso che tali modalità di rilascio erano state indotte anche dal fatto che l'imputato era amico di una sua paziente; tale

al momento della diagnosi e dal fatto che in un'occasione il compagno della signora ..... fu visto da uno dei testi escussi imanzi al Tribunale lasciare una busta nella cassetta postale del ..... proprio nelle medesime circostanze temporali in cui fu rilasciato con le predette modalità uno dei certificati in addebito, ovvero quello del 19 marzo 2008, circostanza peraltro ammessa dallo stesso imputato.

Deve a ciò aggiungersi che uno dei certificati in oggetto fu alterato con l'aggiunta della patologia per la quale venivano richiesti giorni di riposo per cure, come da dichiarazioni dello stesso dott. ...., il quale ha disconosciuto come sua la parola "lombosciatalgia" apposta, quindi, successivamente al rilascio, sul certificato del 19 marzo 2009 nell'unico interesse del ..... secondo una piana ed incontestabile applicazione del principio del *cui prodest*. Infine, non può essere sottaciuto, per quanto attiene il certificato del 14 giugno 2007, che la assoluta simulazione della patologia refertata emerge, oltre che dalle indicate modalità di rilascio anche del suddetto certificato, pure dal fatto che il ..... , in presenza di un'apparente patologia di una certa rilevanza, non si sia prestato ad alcun controllo presso più qualificate e specializzate strutture sanitarie, come, d'altra parte, già rilevato dai primi Giudici. In proposito va osservato che la contestazione mossa da parte della difesa a tale passaggio motivazionale è fondata su una mera illazione, ovvero che trattavasi di un eritema, da una parte non comprovata da alcun elemento concreto e, dall'altra, comunque irrilevante in quanto anche tale patologia, se così grave da comportare un'assenza dal lavoro per sette giorni, avrebbe dovuto del tutto ragionevolmente e verosimilmente indurre

il paziente a controlli e verifiche reali e non fittizi quali quello attestato dal certificato prodotto.

Tutte le circostanze evidenziate dall'istruttoria svolta, come sopra riprese, rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti che militano tutti nella direzione della assoluta simulazione delle patologie addotte dall'imputato e che non ammettono una ragionevole ricostruzione alternativa. Infatti, da una parte ritiene questa Corte che un medico curante ben consapevole della natura del paziente e dell'effetto dei certificati rilasciati avrebbe dovuto visitare il paziente se non fosse stato pienamente compiacente. Dall'altra parte, specularmente, un soggetto realmente affetto dalle patologie reperite, anche esso consapevole delle loro conseguenze in ordine alla prestazione del servizio, non avrebbe dovuto consentire che venisse aggiunta sul certificato patologia assolutamente non indicata sul certificato, che in siffatto modo era stato alterato, né si sarebbe limitato, se realmente affetto dalla patologia, ad una diagnosi di ustioni formulata senza visita da un medico generico senza poi effettuare alcun controllo effettivo sulle sue condizioni di salute.

Ne discende che, sulla scorta di tali considerazioni, si deve ritenere

contestato risultano integrati. Anche in ordine alla valutazione di tali elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice pare opportuno riportare le argomentazioni enunciate dalla Suprema Corte in materia, ovvero: *“Sono, pertanto, irrilevanti la modalità della condotta con la quale l'agente determina l'induzione in errore del Comando di appartenenza, circa la sussistenza delle dedotta infermità; e nella previsione incriminatrice è certamente sussumibile il comportamento del militare che, come nella specie, produca falsi certificati medici per accreditare la fittizia infermità dedotta e per lucrare indebitamente la licenza di convalescenza.”*

Alla luce delle considerazioni svolte discende, da una parte, l'accertamento della insussistenza delle dedotte patologie e, dall'altra, l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato, con il conseguente rigetto del motivo di impugnazione relativo e la conferma sul punto dell'impugnata sentenza.

Con il medesimo motivo di impugnazione sopra esaminato il difensore ha dedotto anche l'erroneità della decisione in ordine alla condanna per il reato di diserzione in conseguenza della mancata prova della insussistenza della patologia di cui al certificato medico del 14 giugno 2007.

Sia pure per motivazioni differenti rispetto a quelle dedott. in parziale riforma dell'impugnata decisione, il \_\_\_\_\_ va mandato assolto dal reato di diserzione. Invero, le decisioni della Suprema Corte già richiamate, oltre a delineare un quadro di riferimento relativamente alla qualificazione giuridica delle condotte simulatorie, enunciano un altro importantissimo principio di diritto in ordine ai rapporti fra i due reati di diserzione e di simulazione di infermità, affermando, in estrema sintesi, che in presenza di un provvedimento autorizzativo delle competenti Autorità militari, sia pure

ottenuto mediante la commissione del reato di simulata  
diserzione non può ritenersi sussistente, venendo a mancare  
requisito della mancanza di autorizzazione per l'assenza  
citata sentenza n. 6246 che ha affermato che: "*Secondo i*  
*di questa Corte, infatti, "il reato militare di diserzione (art. 109*  
*1) non si configura nei casi in cui l'assenza dal servizio*  
*in un'autorizzazione dell'autorità militare, pur se carpita*  
*Sez. I<sup>a</sup>, 14 luglio 2006, n. 29105, ..... massima n. Rv,*  
*maggio 2006, n. 18450, ..... massima n. 234465; c*  
*marzo 2001, n. 15566, ..... massima n. 218915),*  
*caso in termini, espressamente scrutinato, della licenza*  
*ottenuta attraverso l'espedito della simulazione di infe*  
Orbene, questa Corte è pienamente adesiva a tale p  
enunciato in *subiecta materia* dalla Corte regolatrice e  
applicabile sia all'assenza propria che a quella imp

1) della rubrica, di qualunque tipo essa sia, non si può  
e, quindi, l'imputato va mandato assolto dalla stessa  
sussiste.

Con separato ed autonomo atto di impugnazione il  
Militare si è doluto per i motivi già sopra riportati  
decisione nel punto in cui aveva mandato assolto l'  
diserzione perché il fatto non sussiste. Tale motivo  
merita accoglimento.

Come già rilevato sopra, i primi Giudici erano per  
assolutoria sulla duplice considerazione che non fosse  
artifici e raggiri posti in essere dall'agente non  
all'Amministrazione.

Orbene, in accoglimento delle censure mosse alla  
sentenza, questa Corte non condivide le argomentazioni  
dell'assoluzione. Invero, quanto al primo profilo, non  
dubbio che la produzione da parte del  
occasioni in oggetto, di certificazione sanitaria  
insussistenti integra un artificio ed un raggirò finalizzato  
errore l'Amministrazione Militare che, a mezzo dei

prestato, così lucrando un ingiusto profitto con corrispondente  
dell'Ente pagatore.

Sotto il profilo soggettivo, va osservato che la consapevolezza della  
di tali certificazioni in capo al soggetto agente non può essere ser-  
dubitabile, posto che l'imputato è il soggetto le cui reali condizioni  
erano difformi da quelle attestate nella certificazione prodotta ed è  
cui interesse è stato prodotto il certificato alterato con l'aggiunta  
patologia necessaria per lucrare l'indebita concessione della licenza.

Inoltre, l'asserito automatismo del pagamento da  
dell'Amministrazione, posto a base della decisione gravata, è di  
irrelevante, in quanto l'erogazione delle competenze è fondata sulla  
prestazione del servizio e la concessione di giorni di licen-  
convalescenza per patologie inesistenti interrompe il sinallagma che  
necessariamente esistere fra servizio e retribuzione. Pertanto, la  
illecita posata in essere dal ..... consistente nella produz-  
certificazione non veritiera, incide sul supposto automatismo, che  
ritenere operante, a tutto voler concedere, soltanto quando non si ver-  
fatti di natura illecita quali quelli in esame.



Militare va accolta con la conseguente riforma della decisione di grado sul capo da questi impugnato e affermazione della propria responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli al capo 3) rubrica.

Riguardo al menzionato reato, sussistono entrambe le aggravanti contro all'imputato, ovvero l'essere il fatto commesso in corso dell'Amministrazione militare e l'essere il prevenuto rivestito di un grado. L'incensuratezza, la giovane età e lo stato di servizio del colpevole inducono alla concessione delle circostanze attenuanti generiche menzionate nel giudizio di questa Corte, non ricorrono i presupposti per riconoscerle a favore del prevenuto anche l'attenuante di cui all'art. 48, ultimo comma c.p.m.p. Invero, questa Corte ha già valutato lo stato di servizio ai fini della concessione delle attenuanti generiche e, come di seguito, per il giudizio di prevalenza, ma ritiene che esso non sia tale da far riconoscere in favore del prevenuto l'ottima condotta o il provato valore, che rappresentano valutazioni positive contrastate, peraltro, anche dalla commissione dei gradi per cui si procede durante un periodo di tempo prolungato.

Ne consegue che il relativo motivo di impugnazione avanzato dal difensore concernente la mancata concessione della suddetta attenuante, si

esecuzione di un medesimo disegno criminoso, desumibile dall'omogeneità della natura degli artifici posti in essere e dalle medesime modalità esecutive, nonché dal collegamento teleologico fra i vari reati posti in essere e, pertanto, va nella specie applicato il più favorevole meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81 cpv. c.p.

L'affermazione di colpevolezza del \_\_\_\_\_ anche riguardo al reato di truffa comporta la necessità di rideterminazione complessiva della pena rispetto a quella operata in primo grado, dal momento che il suddetto reato è più grave di quello di simulazione. Pertanto, avuto riguardo alla gravità del fatto, all'intensità del dolo ed alla personalità del colpevole, secondo i criteri direttivi stabiliti dall'art. 133 c.p., il Collegio ritiene adeguata la pena di mesi sei di reclusione militare, a cui si perviene apportando alla pena base di mesi sei, per il più grave fatto di truffa realizzato mediante la produzione del certificato del 14 giugno 2007, la riduzione di un terzo per effetto delle concesse attenuanti generiche, aumentandola di giorni quindici per ciascuno degli altri tre fatti di truffa commessi mediante la produzione degli altri certificati medici e di ulteriori quindici giorni per l'altro reato di simulazione di infermità, la cui sanzione inflitta in primo grado va rideterminata, per i motivi sopra esposti.

Nuovamente avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p. il Tribunale presume che il colpevole si asterrà nel futuro dal commettere ulteriori reati e, ricorrendo anche le altre condizioni richieste dalla legge, conferma i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, sotto le comminatorie di legge, già concessi con la decisione gravata, avuto riguardo anche al reato di truffa per cui, in

parziale riforma, è stata pronunciata condanna con la presente decisione

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 530, 597 e 605 c.p.p., 261 c.p.m.p., in parzia

RIFORMA

dell'impugnata sentenza

ASSOLVE

dal reato di diserzione aggravata ascrittogli a

1) perché il fatto non sussiste

DICHIARA

colpevole del reato di truffa militare pluriagg

continuata ascrittogli al capo 3) e, per l'effetto, concesse le circo

attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e riten

continuazione fra il predetto reato e quello di simulazione di inf

aggravata continuata di cui al capo 2),

DETERMINA

la pena complessiva per entrambi i reati in mesi sei di reclusione milit

CONFERMA

nel resto, ivi compresi i benefici di legge.